



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott. Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
---------------------------------	--

Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.
----------------------------------	-------------------------------

IL CASO.it

nella seduta del 09/09/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso pervenuto il giorno 30/12/10, i ricorrenti, assistiti da legale di fiducia, premesso di avere stipulato il 23/09/05 un mutuo trentennale con l'intermediario e, su indicazione dello stesso, in data 19/10/05 un contratto di assicurazione "proteggi mutuo" contro il rischio di "morte, invalidità, inabilità, malattia e disoccupazione" in favore del mutuante per il caso di loro incapacità di rimborso conseguente ad uno di tali accadimenti, premesso inoltre di avere versato anticipatamente il relativo premio in unica soluzione per l'importo di complessivi € 14.760,00 riveniente da un apposito finanziamento concesso loro dallo stesso intermediario e premesso, infine, di avere estinto anticipatamente il mutuo mediante surroga ai sensi della normativa vigente in tema di c.d. "portabilità" del mutuo, chiedono, previa dichiarazione di intervenuta cessazione del detto



contratto assicurativo, il rimborso della quota parte non ammortizzata del premio a suo tempo corrisposto.

Espongono, a tal fine, che – pur essendo la stipula della detta polizza assicurativa formalmente facoltativa – nel corso delle trattative l'intermediario ne rappresentava la sottoscrizione quale condizione indispensabile per l'ottenimento del mutuo e che, al fine di far loro conseguire la provvista necessaria al pagamento anticipato del premio assicurativo senza incidere su quella oggetto del mutuo, ha loro concesso un distinto "*contratto di finanziamento*" di pari durata trentennale.

Deducano, infine, di essersi avvalsi in data 1/02/08 della normativa in materia di c.d. "portabilità" del mutuo di cui alla L. n. 40 del 2007, trasferendo il relativo contratto presso altro intermediario (che non aveva chiesto la stipula di alcuna assicurazione e neppure la voltura di quella già sottoscritta con l'assicuratore, anch'esso qui convenuto) e di aver così estinto il mutuo di cui sopra, ma di aver rilevato che l'intermediario continuava ad addebitare loro le rate del finanziamento utilizzato per provvedere al pagamento anticipato del suddetto premio assicurativo.

Per tale ragione, con raccomandata a.r. del 12/10/10 indirizzata all'assicuratore e per conoscenza all'intermediario, chiedevano la restituzione della quota parte non ammortizzata del premio, non avendo riscontro dall'intermediario e ricevendo una risposta sostanzialmente negativa dall'assicuratore che si è dichiarato disposto esclusivamente alla voltura della polizza in favore del nuovo mutuante.

Da ciò il promovimento del presente procedimento nei confronti di entrambi i destinatari del reclamo 12/10/10.

Con controdeduzioni pervenute il 22/03/11, l'intermediario, preliminarmente eccepita l'improcedibilità del ricorso per difetto di reclamo nei suoi confronti, nel merito ne ha chiesto il rigetto essenzialmente sul rilievo che l'estinzione anticipata del mutuo non costituisce causa di anticipata cessazione di efficacia del contratto di assicurazione, né, ancor meno, del contratto di finanziamento, dovendosi escludere alcun carattere di loro sussidiarietà o di collegamento negoziale con il contratto di mutuo anticipatamente estinto.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in



Diritto

Si deve preliminarmente rilevare l'improcedibilità del ricorso nei confronti dell'assicuratore in quanto soggetto escluso dalla nozione di "intermediario", nei cui soli confronti sono previsti i poteri cognitivi dell'ABF, come definiti nella Delibera CICR 29/07/08 n. 275 (v. ivi, art. 1, lett. c) e nelle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (v. ivi Sez. I^a, art. 3) adottate dalla Banca di Italia.

Ancora in via preliminare deve essere invece disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'intermediario per preteso difetto di previo reclamo nei suoi confronti. Al riguardo l'odierno resistente deduce di avere ricevuto il reclamo 12/10/10 esclusivamente "per conoscenza", essendone destinatario diretto il solo assicuratore e trae argomenti di conferma in tal senso anche dal difetto di domande nei suoi confronti nell'atto introduttivo del presente procedimento, con la sola esclusione di una generica domanda di "cessazione del contratto di finanziamento". In proposito si deve premettere che, come noto, le sopra citate "Disposizioni" che regolano il funzionamento dell'ABF, definiscono come "reclamo" ogni atto con cui il cliente contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione (v. ivi, Sez. I^a, art. 3). Nella specie, escluso che l'inoltro della racc. a.r. 12/10/10 all'intermediario solo "per conoscenza" possa di per sé pregiudicare, sino ad escluderla, la funzione informativa cui il reclamo è destinato, vero essendo il contrario, non può neppure condividersi l'assunto dell'odierno resistente secondo il quale tale comunicazione ed il successivo ricorso non conterrebbero contestazioni di sorta nei suoi confronti. Il reclamo 12/10/10, pacificamente ricevuto dall'intermediario sia pure "per conoscenza", contiene, infatti, adeguata rappresentazione della contestazione della condotta dell'intermediario e il ricorso contiene una autonoma domanda di "cessazione del contratto di finanziamento" certamente rilevante ai fini del presente procedimento. Venendo al merito della controversia, tale domanda appare fondata e meritevole di accoglimento, essendo manifestamente infondata la tesi di parte resistente secondo la quale nella specie non sarebbe ravvisabile alcun nesso di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento, la polizza assicurativa e il contratto di mutuo.

I documenti acquisiti consentono, infatti, di affermare esattamente il contrario, essendo del tutto pacifico che il contratto di finanziamento aveva quale unico scopo pratico l'acquisizione da parte degli odierni ricorrenti della provvista necessaria al pagamento anticipato del premio del contratto assicurativo trentennale e, dunque, era direttamente (ed esclusivamente) collegato a questo, a sua volta altrettanto direttamente collegato a quello di mutuo, come persino il nome della relativa polizza ("*proteggi mutuo*") e ancor più il suo contenuto confermano.

Ciò posto, deve rilevarsi che questo Collegio ha già deciso, nei confronti del medesimo intermediario, una vertenza del tutto analoga con sua pronuncia n. 1142/2011 alla cui motivazione ci si riporta integralmente ai sensi dell'art. 118, 1° co., disp. att. cod. proc. civ., come modificato dalla L. 69/09.

Valgono, infatti, anche nel presente caso le considerazioni ivi svolte in ordine, oltre che alla sussistenza di collegamento negoziale tra i contratti di cui si verte, all'incidenza, sulla validità del finanziamento, del venir meno del rischio assicurato a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo, nonché in ordine alla indebita condotta precontrattuale dell'intermediario (per non avere adeguatamente rappresentato agli odierni ricorrenti la sorte del finanziamento e dell'assicurazione in caso di trasferimento del contratto di mutuo presso altro Intermediario, così impedendo la negoziazione della facoltà di estinzione anticipata anche del contratto assicurativo e del connesso finanziamento) e sulla sua conseguente responsabilità patrimoniale di natura risarcitoria.

Ne segue l'obbligo dell'intermediario di restituire ai ricorrenti le rate di ammortamento del finanziamento percepite dopo l'estinzione anticipata del mutuo – nella specie avvenuta in data 01/02/08 – maggiorate degli interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo, dovendosi ritenere estinto per compensazione il suo residuo credito nei loro confronti, per l'importo residuo del finanziamento e relativi oneri, con il debito risarcitorio di pari importo dello stesso nei confronti dei ricorrenti medesimi.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.



Decisione N. 2091 del 07 ottobre 2011

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

II CASO.it
Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE